



DISPOSIZIONE DEL CONSERVATORE N. 2 DEL 07/05/2026

CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI SOCIETA' DI CAPITALI IN LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2490, ULTIMO COMMA C.C. – AGGIORNAMENTI ALL'ART.40 D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, CON L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120

IL CONSERVATORE

Visto l'art. 2188 c.c. che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;

Vista la L. 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i., recante *“Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”* e, in particolare, l'art. 8;

Visto il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 s.m.i., recante *“Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile”*;

Vista la L. 2 novembre 2000 n. 340 s.m.i., recante *“Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi”*;

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Vista la Legge 18 giugno 2009, n. 69 per lo "sviluppo economico, semplificazione e competitività";

Visto il D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla L.11 settembre 2020 n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*;

Atteso che il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 che riforma il diritto societario, ha espressamente accolto, anche per le società in liquidazione, il principio dell'obbligatorietà del deposito del bilancio;

Visto l'art. 2490 c.c., come introdotto dal predetto D.Lgs. n. 6/2003 ultimo comma, che stabilisce per le società in liquidazione: *“Qualora per tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese con gli effetti previsti dall'art. 2495 c.c.”*;

Rilevato che la norma si inquadra tra gli strumenti legislativi volti a consentire la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società di capitali in liquidazione non più operative riconducendosi alla volontà di eliminare dal traffico giuridico *“quelle società che, già in liquidazione, dimostrino, con un reiterato mancato deposito del bilancio annuale di liquidazione, di essere del tutto inerti e sostanzialmente meritevoli di essere presuntivamente considerate estinte e dunque di essere radiate*



dagli albi della pubblicità commerciale”;

Considerato che la notifica dell'avvio del procedimento di cancellazione è dovuta sia alle società interessate che ai rispettivi liquidatori e ritenuto che il canale tradizionale della raccomandata A/R può ritenersi superabile per le motivazioni appresso indicate;

Considerato che l'obbligo, introdotto dalle disposizioni di cui dall'art.16 comma 6 del D.L. n. 185 del 29/11/2008, convertito con modifiche dalla L. n. 2 del 28/01/2009, di comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata valido, attivo e univoco vige anche per le società di capitali in liquidazione;

Considerato, peraltro, che la maggioranza delle società interessate non ha mai adempiuto all'obbligo di comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata valido, attivo e univoco, ovvero, nel caso di avvenuta comunicazione, come questa risulti sovente, ormai, revocata/inesistente;

Rilevato inoltre che la notificazione a mezzo raccomandata A/R non trova giustificazione, non solo a fronte del predetto obbligo, ma altresì alla luce dei notevoli costi da sostenere; costi soggetti, peraltro, a vincoli di contenimento e di razionalizzazione;

Rilevato, altresì che spesso la notifica tramite posta raccomandata A/R risulta comunque priva di effetti per irreperibilità presso la sede legale e presso la residenza dei liquidatori ricavabile dalla visura;

Ritenuto che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;

Visto, dunque, l'art. 8 della richiamata L. n 241/1990 e s.m.i. che recita che *“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”*;

Ritenuto che la suddetta norma possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto, destinato a imprese che versino nella stessa situazione di irregolarità, qualora il numero dei destinatari renda la notificazione personale particolarmente gravosa;

Coniugato, a tal punto, quanto sopra con l'art. 32 comma 1 della L. 18/6/2009, n. 69 a mente del quale, a far data dal 1/01/2010, la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi avente effetto di pubblicità legale si intende assolta con la pubblicazione sui siti informatici delle amministrazioni obbligate;

Rammentato che, in ossequio alla predetta disposizione, l'Albo camerale della Camera di Commercio di Salerno è *on line* e consultabile in un'apposita sezione del sito *internet*;

Rammentato che i provvedimenti del Conservatore del Registro delle Imprese di cancellazione, adottati ai sensi dell'art. 2490 c.c., vengono già pubblicati in Albo camerale e – successivamente - in modo permanente sul sito istituzionale nella sezione *“CANCELLAZIONI D'UFFICIO”* al seguente link <https://www.sa.camcom.it/registro-imprese/servizi-e-attivita-di-competenza/cancellazioni-d-ufficio>;



Valutato, dunque, che la pubblicazione all'Albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in quarantacinque giorni, consente di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall'ufficio e costituisce una valida ed efficace modalità di notifica della comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante "*Codice dell'Amministrazione Digitale*" che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e ritenuto di procedere per le società individuate con le modalità sopra descritte, in caso di P.E.C. attiva, anche all'invio della comunicazione utilizzando la casella di posta elettronica certificata;

Ritenuto necessario, procedere, al fine di dare la massima pubblicità all'avvio del procedimento, sia all'annotazione provvisoria nella visura delle società, sia alla pubblicazione permanente sul sito istituzionale nella sezione "CANCELLAZIONI D'UFFICIO" al seguente link <https://www.sa.camcom.it/registro-imprese/servizi-e-attivita-di-competenza/cancellazioni-d-ufficio>.

DISPONE

- di procedere alla pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione ex art. 2490 c.c. ultimo comma, per 45 (quarantacinque) giorni nell'Albo camerale *on line*;
- di pubblicare sia la comunicazione del Conservatore di avvio del procedimento di cancellazione ex art. 2490 c.c. sia l'elenco delle società interessate nella sezione del sito istituzionale "Cancellazioni d'ufficio" al seguente link <https://www.sa.camcom.it/registro-imprese/servizi-e-attivita-di-competenza/cancellazioni-d-ufficio>;
- di annotare provvisoriamente il suddetto avvio nelle visure delle società coinvolte;
- di effettuare le dovute verifiche presso Agenzia delle Entrate, PRA, INAIL INPS nonché il Registro Imprese per le partecipazioni in altre imprese iscritte;
- di archiviare la procedura di cancellazione per quelle posizioni per le quali siano stati forniti, dai liquidatori, elementi idonei e validi a dimostrare la persistenza dell'attività sociale, avvalorata dal deposito dei bilanci di esercizio per il triennio considerato;
- di cancellare dal Registro delle Imprese le posizioni per le quali non sia stata richiesta motivata interruzione del procedimento entro il termine assegnato, con provvedimento motivato del Conservatore del R.I. da pubblicare sia in Albo camerale per 15 (quindici) giorni, sia in modo permanente sul sito istituzionale nella sezione "CANCELLAZIONI D'UFFICIO" al seguente link <https://www.sa.camcom.it/registro-imprese/servizi-e-attivita-di-competenza/cancellazioni-d-ufficio>;

Ordina, ai fini dell'integrazione dell'efficacia, la pubblicazione della presente disposizione in Albo camerale per 15 (quindici) giorni, nonché la pubblicazione permanente nel sito istituzionale nelle sezioni "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – DISPOSIZIONI GENERALI – ATTI GENERALI" al seguente link



CAMERA DI COMMERCIO
SALERNO

<https://www.sa.camcom.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general> e
“CANCELLAZIONI D’UFFICIO” al seguente link <https://www.sa.camcom.it/registro-imprese/servizi-e-attivita-di-competenza/cancellazioni-d-ufficio>;

Il CONSERVATORE
(Dott. Raffaele De Sio)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. n. 82